


## COMUNE DI CASTIRAGA VIDARDO

(PROV. DI LODI)

Rep. N 5/3



L'anno duemiltredici, addì 18 del mese di Febbraio in Castiraga Vidardo, presso la Casa Comunale sita in Viale Roma, n. 60, innanzi a me Dott. Marcello Faiello, Segretario del Comune di Castiraga Vidardo, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, Fra i sottoscritti: Oscar Fondi, nato a Milano il 29/09/1960, nella Sua qualità di Sindaco Pro Tempore del Comune di Castiraga Vidardo (Lodi), codice fiscale FNDSCR60L29F205I, in rappresentanza e nell'interesse della quale interviene nel presente atto, elettivamente domiciliato per la carica presso la residenza municipale, in Castiraga Vidardo (Lodi), viale Roma n. 60;

Ĭ

- Achille Franchi nato ad Arese il giorno 8 gennaio 1943, residente in Garbagnate Milanese (MI), Via Canova, n. 2 Codice Fiscale n. FRN CLL 43A08 A389F, quale legale rappresentante Amministratore Unico, munito dei necessari poteri, della società ECOWATT VIDARDO S.r.I. con sede in Castiraga Vidardo (LO) Via Cartiera n. 16, iscritta nel registro delle Imprese ed al R.E.A. di Lodi rispettivamente al n. 02284550130 e n. 1450907, capitale i.v. E. 10.000,00, partita I.V.A. e codice fiscale n. 02284550130, di seguito per brevità, chiamata anche ECOWATT, componenti della cui









identità e capacità personale io Segretario Comunale sono certo, avendo rinunciato di comune accordo e col mio consenso all'assistenza di testimoni.------

## PREMESSO CHE:

La società ECOWATT VIDARDO SRL con Decreto Ministeriale del 23/12/1997 fu autorizzata all'installazione di una centrale termoelettrica alimentata con biomasse e pulper di carta e di un impianto di produzione di energia elettrica; la stessa società ECOWATT VIDARDO SRL è stata iscritta al n. 16 del Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt 214 - 216 del D.Lgs. 152/06; ECOWATT VIDARDO srl è titolare dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto (R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 dell'Allegato C al D.Lgs. 152/2006 - R1: utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia)di rifiuti speciali non pericolosi e produzione energia elettrica da fonte rinnovabile, biomassa, presso l'impianto sito in Comune di Castiraga Vidardo, Via Cartiera n. 16----Che la durata dell'autorizzazione di cui sopra è stata fissata in anni 10 (dieci) rinnovabile;--Che l'impianto sussiste in zona industriale propria come recepito dal PGT





Che, inoltre, ECOWATT VIDARDO SRL ha manifestato il proprio interesse a collocare nella zona industriale, coerentemente con le disposizioni del summenzionato PGT, anche un'attività di pellettizzazione di biomasse legnose, in parte destinate alla commercializzazione ed in parte destinate dalla termovalorizzazione con recupero di calore, eventualmente da utilizzare in accordo con le autorità locali come teleriscaldamento per edifici e locali pubblici, costituendo all'uopo una società mista pubblico-privata, i cui dipendenti sarebbero di preferenza residenti in Castiraga Vidardo;---Che la presente convenzione viene stesa e sottoscritta dalle Parti ai sensi e agli effetti di cui all'art. 11 della Legge n. 241/90;-Che il Comune, in relazione a quanto sopra esposto, ha ritenuto opportuno sottoscrivere la presente convenzione per la disciplina dei rapporti derivanti dall'esercizio dell'attivita' di produzione di energia elettrica mediante di utilizzo di biomasse e altri materiali provenienti da fonti rinnovabili, con la società ECOWATT VIDARDO SRL, in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n°35 del 21/11/2012 esecutiva a tutti gli effetti di Legge.--







## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Premesse Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione;------

ART. 2 - Obblighi della ditta La società ECOWATT VIDARDO SRL si impegna a:

a) gestire l'impianto in conformità alle condizioni e prescrizioni dettate nell'autorizzazione provinciale REGDE 1399/2011 del 07/10/2011 del determinazione n° REGDE 1807/2012 del 07/12/2012 per tutta la durata

dell'autorizzazione e degli eventuali successivi rinnovi, e in particolare dovrà trattare un quantitativo massimo, conferito e autorizzato di tonn./anno di rifiuti conformi al disposto dell'autorizzazione predetta;-b) ritirare gli unici rifiuti conferibili all'impianto così come stabilito nell'autorizzazione REG 1399/2011, e determinazione n° 1807/2012 del 07/12/2012 ovvero: Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca 02.01.03 scarti di tessuti vegetali 02.01.07; Rifiuti della silvicoltura Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa 02.03.01 Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti 02.03.03 Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente 02.03.04 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione; Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) 02.07.01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima; 02.07.04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili 03.01.01 scarti di corteccia e sughero 03.01.05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, diversi di quelli alla voce 03.01.04 Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone 03.03.01 scarti di corteccia e legnò 03.03.07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa dà rifiuti di carta e cartone 03.03.10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione









meccanica Rifiuti dell'industria tessile 04.02.21 rifiuti da fibre tessili grezze Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio da raccolta differenziata) 15.01.03 imballaggi in legno, Legno, vetro, plastica 17.02.01 legno Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ed es: selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti 19.12.10 rifiuti combustibili-------



c) dare immediata comunicazione al Comune di Castiraga Vidardo ed alla Provincia di Lodi di ogni circostanza che abbia influenza nell'andamento dei lavori e/o della gestione dell'impianto;-----

d) redigere semestralmente i rendiconti di gestione e relazioni di gestione del servizio, inserendo tutti gli elementi necessari e sufficienti per la loro corretta ed inequivocabile interpretazione e trasmettere semestralmente gli stessi al Comune di Castiraga Vidardo.------





ART. 4 - Costi e corrispettivi La spesa per l'esecuzione delle opere e dei servizi regolati dalla presente convenzione, non riguardanti la costituzione della nuova società misto pubblico e privata di cui al penultimo punto delle premesse compresi gli interessi sui capitali investiti, i costi di esercizio e quant'altro del caso, sono ad esclusivo e totale carico della società ECOWATT VIDARDO SRL, la quale avrà diritto alla riscossione dei

proventi derivanti dalle tariffe di conferimento dei rifiuti a partire dalla data di avviamento dell'impianto.-----

L'eventuale costituzione della nuova società misto pubblico – privata, di cui al penultimo punto delle premesse, sarà regolata da atti e convenzioni debitamente predisposti. Tuttavia sin d'ora ECOWATT VIDARDO SRL si impegna a: a) convocare anche le ditte locali in possesso dei requisiti di idoneità per la realizzazione di detto impianto di teleriscaldamento, b) a favorire la manodopera locale, c) ad istituire un servizio di guardiania dell'impianto; d) a rispettare tutti i presidi di sicurezza stabiliti per norma e) in accordo con l'Amministrazione Comunale di istituire una Commissione Speciale di Vigilanza col compito di verificare l'ottemperanza alla prescrizioni tecniche e all'autorizzazione

ART. 5 – Responsabilità La società ECOWATT VIDARDO SRL è responsabile dell'impianto fino al collaudo delle opere di recupero ambientale previste al termine dell'attività di gestione dell'impianto stesso, e comunque fino a 5 anni dalla data di restituzione delle garanzie fideiussorie, secondo il Codice di Procedura Penale.

ART. 6 - Contributi ECOWATT VIDARDO SRL per l'esercizio dell'impianto, riconoscerà al Comune di Castiraga Vidardo un contributo fissato in € 0,8 per ogni tonnellata di rifiuto e cippato autorizzato e conferito all'impianto a titolo di concorso negli oneri di coordinamento e nelle spese per l'impatto socio-economico. Ai sensi della normativa in vigore per l'imposta sul valore aggiunto, su detto contributo non insiste IVA in quanto lo stesso ha natura tributaria e non quella di corrispettivo derivante da un sinallagma "do ut des". I corrispettivi dovuti verranno liquidati in rate







ART. 7 – Controlli II Comune di Castiraga Vidardo si riserva di esercitare, attraverso i propri uffici e le proprie competenze, i poteri di controllo e di vigilanza per verificare il rispetto delle disposizioni della normativa statale, regionale e locale di riferimento, delle prescrizioni dell'autorizzazione e di ogni altra disposizione in materia. ECOWATT VIDARDO SRL si impegna a consentire in qualsiasi momento, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, i controlli sull'impianto e sull'area circostante ad opera delle autorità preposte. Si impegna altresì a fornire al Comune di Castiraga Vidardo tutte le informazioni richieste inerenti la conduzione e la gestione, nonché a fornire la propria collaborazione alle operazioni di controllo, mettendo a disposizione il personale al momento disponibile sull'impianto e le attrezzature esistenti nell'impianto fatte salve comunque le norme di sicurezza istituendo così la Commissione Speciale di Vigilanza (costituita pariteticamente tra Comune e società) per la quale Ecowatt srl mette a







disposizione, annualmente, indipendentemente dal numero di sedute, il contributo esente IVA di € 5.000 (cinquemila) che verranno corrisposti in due rate costanti entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno previa emissione di idonea e motivata reversale di pagamento da parte del Comune. Possono presenziare a detti controlli, in qualità di osservatori, i rappresentanti e gli altri soggetti accreditati dal Comune, che dovranno attenersi scrupolosamente alle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché alle specifiche prescrizioni in tale materia previste per l'Impianto.

ART. 8 – Cause di forza maggiore Ogni indugio od inadempimento alle obbligazioni contenute nella presente convenzione non comporterà risoluzione se sarà causato da forza maggiore, intendendosi per tale termine una o più delle seguenti cause: - rivolta, interruzione, embargo, incendio, esplosione, epidemia querra, atti di pubblici nemici, scionero,

risoluzione se sarà causato da forza maggiore, intendendosi per tale termine una o più delle seguenti cause: - rivolta, interruzione, embargo, incendio, esplosione, epidemia, guerra, atti di pubblici nemici, sciopero, serrate, boicottaggio, picchettaggio, dispute giurisdizionali ed altre dispute di lavoro, indisponibilità al lavoro, atto imperativo di qualunque Ente o Agenzia governativa sia civile che militare, incidenti inevitabili, eventi meteorologici insolitamente severi, mancanza o debolezza del sistema dei trasporti, atti illegali di terzi o ogni altra causa assimilabile e/o non assimilabile a quanto elencato che sia aldilà del ragionevole controllo delle parti sottoscrittrici della presente convenzione. Le parti sottoscritte notificheranno prontamente, a mezzo lettera raccomandata A.R.o posta certificata, l'inizio e la fine di ogni situazione di forza maggiore ed assumeranno ogni atto e precauzione per evitarne o alleviarne gli effetti. Nel caso si avverino una o più cause di forza maggiore tutti i termini e date indicate nella presente convenzione saranno postergati per un periodo










uguale a quello di inizio e sino alla cessazione dell'evento che ha dato origine alle cause di forza maggiore.-----



ART. 11 - Spese inerenti la stipula della convenzione Sono a carico della ditta le spese (tassa di registro, diritti di segreteria, etc.) relative alla stipulazione della presente convenzione.







E richiesto, io Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti, che a mia richiesta lo dichiarano conforme alla loro volontà e in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Letto, confermato e sottoscritto.

**ECOWATT VIDARDO** 

Achille Fanch

EDOWATI MADARDOS.TA

Per I Ente

Oscar Fondi

Il Segretario Comunale

Faiello/Dr/Marcello

A Prov. di Lott